

STATUTO

PRIMAVERA 83 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ELMAS CA VIA GRUXI DE
MARMORI 29

Numero REA: CA - 106629

Codice fiscale: 01311340929

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Elmas (provincia di Cagliari) la Società Cooperativa denominata "PRIMAVERA 83 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Cagliari.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2082 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività

d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Sardegna, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che

ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La Cooperativa aderisce al Consorzio di Cooperative Sociali "Solidarietà" di Cagliari

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto di fornire a terzi prestazioni di servizi in materia di: idraulica, imbian-

catura, impianti elettrici, bonifica ecologica, trasporti, mense aziendali, punti di ristoro in genere e qualunque altro servizio relativo alla manutenzione in genere.

La società si propone inoltre :

- di eseguire in conto proprio o in concessione od in appalto da parte di enti pubblici e privati la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico e privato: aiuole, giardini, parchi e di tutti gli impianti ad essi accessori;

- di eseguire in conto proprio o in concessione od in appalto da parte di enti pubblici e privati la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di **piantumazione**, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la **rivegetazione** di **scarpate** stradali, ferroviarie, cave e discariche.

- di esercitare ogni forma di attività agricola, compresa la

	silvicoltura, con particolare riferimento alla produzione di
	fiori e piante ornamentali e da giardino;
	- di esercitare l'attività di taglio piante in corrispondenza
	di linee elettriche alta, media e bassa tensione;
	- di esercitare la produzione ed il commercio all'ingrosso ed
	al dettaglio, sotto qualsiasi forma, in conto proprio o anche
	in qualità di agente, rappresentante o comunque di intermedia-
	rio commerciale, con o senza deposito, di fiori e piante e di
	tutti i prodotti, macchine, attrezzature e articoli tecnici
	per l'agricoltura, per il giardinaggio, per l'arredo urbano,
	per i fioristi ed i vivaisti e di tutti i materiali, articoli
	e prodotti ad essi affini o collegati, compresi gli articoli
	idraulici;
	- di esercitare il noleggio di macchine ed attrezzature in ge-
	nere;
	- l'esercizio di ogni attività nel settore turistico e alber-
	ghiero; a tale scopo potrà svolgere l'attività di preparazione
	e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche
	alcoliche, sotto qualsiasi forma, ed in particolare progetta-
	re, costruire, acquisire e gestire qualunque struttura per
	l'esercizio dell'attività di bar, pub, birreria, caffetteria,
	enoteca, gelateria, pasticceria e simili; l'attività dei ser-
	vizi di ristorazione in genere, con servizio al tavolo, self-
	service o da asporto, anche con strutture mobili o con conse-
	gna a domicilio; compresa la fornitura di pasti preparati

	(catering) e l'organizzazione di eventi e cerimonie; i servizi
	di ristorazione e la gestione di mense in genere, compreso le
	mense presso aziende, uffici, ospedali, scuole o comunità in
	genere;
	- l'organizzazione e gestione di attività di divertimento,
	intrattenimento e spettacolo, di qualsiasi tipo, compreso la
	musica dal vivo, manifestazioni ed eventi culturali, didatti-
	ci, di affari, di turismo, eventi, feste, banchetti, cerimo-
	nie, ricevimenti, convegni, congressi e manifestazioni in ge-
	nere;
	- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, sotto qualsiasi
	forma, compresa la vendita per corrispondenza, la vendita a
	domicilio, il commercio per via telematica o mediante Internet
	e comunque in tutte le altre forme consentite dalla legge,
	nonchè l'attività di distribuzione, sia in proprio che per
	conto di terzi, con o senza deposito, di articoli e prodotti
	alimentari in genere, compreso pane e dolci, bevande in ge-
	nere (anche alcoliche), e di prodotti non alimentari connessi
	alle specializzazioni sopra indicate quali, ad esempio, titoli
	di viaggio, ticket e biglietti in genere, souvenir, articoli
	di artigianato, cartoline, libri e riviste.
	La società potrà curare l'organizzazione di viaggi, di servizi
	integrati turistici, di attività sportive, di escursioni, po-
	trà inoltre gestire in proprio o per conto terzi qualsiasi
	mezzo destinato al trasporto di persone, quali autobus, mini-

	bus, autovetture, le quali potranno essere impiegate per un
	noleggio con conducente e/o per un noleggio libero senza con-
	ducente. Potrà altresì gestire, in proprio o per conto terzi,
	automezzi fuoristrada, motoveicoli, biciclette nonchè imbarca-
	zioni di qualsiasi tipo e genere, anche a noleggio;
	La società potrà assumere e concedere rappresentanze e mandati
	di agenzia, con o senza deposito, per tutte le suddette atti-
	vità, i suddetti articoli e prodotti.
	Potrà, inoltre, in tutto o in parte affidare o assumere in ap-
	palto o in gestione le attività previste dall'oggetto sociale,
	anche mediante contratti di affiliazione o franchising. Potrà
	eseguire e fare eseguire la messa in opera dei prodotti e ser-
	vizi trattati e tutti i lavori connessi, assumere e concedere
	mandati di concessionaria e commissionaria per attività, beni
	e servizi previsti nell'oggetto sociale;
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale fi-
	nalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sen-
	si della legge 31-1-1992 n. 59 ed eventuali norme modificative
	ed integrative.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attivi-
	tà connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
	di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria

necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente ad essi attinenti, e quindi potrà, tra l'altro, in via esemplificativa:

a) assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società ed altri enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, anche ipotecaria, sotto qualsiasi forma;

c) richiedere contributi, finanziamenti ed agevolazioni in genere di qualsiasi natura da parte di enti regionali e locali, dello Stato, dell'Unione Europea e in genere di enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, una apposita sezione di attività sociale, disciplinata da apposito regolamento nel rispetto di tutte le vigenti normative in materia, finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare ai fini del rafforzamento patrimoniale della cooperativa e comunque esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. La raccolta dei prestiti sarà limitata ai soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con

l'adempimento di tutte le obbligazioni sociali. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

e) promuovere, organizzare e svolgere attività sul piano culturale, artistico, turistico, sociale, assistenziale, ricreativo e didattico, rivolte soprattutto a favore dei soci, compresa la formazione professionale e culturale dei soci, anche attraverso l'organizzazione e gestione, diretta o indiretta, di corsi, seminari, convegni ed altre manifestazioni in genere, rivolte anche a non soci.

La società può acquisire finanziamenti dai soci e concedere finanziamenti ai soci con o senza corresponsione di interessi con obbligo di rimborso nei limiti e condizioni di cui al D. L. **1.9.93** n. 385 così come interpretata dalla circolare del Comitato Interministeriale del credito e risparmio al 03.03.94.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

11 di 45

ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai

momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per i soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo pari a sessanta azioni.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nell'art.12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, escluso i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei con-

ferimenti, secondo criteri fissati dalla delibera dei soci al momento dell'emissione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) ogni altro dato o informazione necessaria o utile per instaurare il rapporto sociale che dovesse essere richiesto

dal presente statuto e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali compresi i regolamenti interni.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, determinati dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci volontari sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione e del sovrapprezzo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

della domanda.

Tuttavia per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, nel caso la normativa vigente lo consenta e l'interesse della società lo richieda, il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto del recesso da un diverso termine, comunque non superiore alla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'art. 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di sessanta giorni, non adempia al versamento del va-

lore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti, senza giustificato motivo e

spresso in forma scritta, almeno due assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. La tassa di ammissione non è rimborsabile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La quota di capitale sociale costituita a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni è corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni, col riconoscimento al socio receduto degli interessi legali

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 19.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.17, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittima-
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue
	all'iscrizione al libro dei soci.
	Ciascun socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una azio-
	ne.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
	della società.
	Art. 22 (Divieto di trasferimento delle azioni dei soci coope-
	ratori)
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute.
	Il socio cooperatore può recedere dalla Società con preavviso
	di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere eser-
	citato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del so-
	cio nella Società.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla re-
	dazione della documentazione informativa ai sensi della norma-
	tiva vigente.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalle norme vigenti per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima

prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-
te.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-
lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a
titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, compresi i
soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art.6,
qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-
ca.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso
secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi
a cura dell'assemblea ai sensi dell'art. 2521 del codice civi-
le ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori
sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (sin-
golarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie e possono aver luogo in località anche diverse dalle sede legale, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.10, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.24.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e l'assemblea straordinaria è regolar-

mente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Sono comunque salvi i maggiori inderogabili quorum previsti dalla legge o da altre disposizioni del presente statuto.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-

montare della sua partecipazione;

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di

volta in volta il numero.

Possono essere eletti anche non soci. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-

tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente, o in sua assenza o impedimento dal vice presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano.

La convocazione è fatta mezzo raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, o tramite fax munito del rapporto di ricezione o telegramma o e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i

Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In difetto di tali formalità e termini la riunione sarà tuttavia valida qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non è ammesso il voto segreto.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sosti-

tuzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Salva diversa disposizione dell'Assemblea, agli amministratori non spetta alcun compenso in relazione al loro incarico. Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente e impegna validamente la società

senza bisogno di formalità ulteriori.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo contabile è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola di Conciliazione)

Le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5/2003, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale avente per oggetto:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari ;

c) le controversie da e tra amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, o tra loro e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

I conciliatori sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore, nominati e operanti secondo il regolamento dell' organismo di conciliazione promosso dalla Confcooperative, se istituito.

In difetto, la conciliazione avverrà secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari. oppure su espressa e concorde richiesta delle parti, in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La clausola di conciliazione è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e l'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore comporta l'automatica adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-

rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-

	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-
	rogabili e devono essere di fatto osservati.
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile
	la cooperativa:
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 45 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen-
	ti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge
	381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civi-
	le contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma
	dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto com-
	patibili, le norme delle Società per Azioni.
	F.to:Maria Grazia Patrizi -

Io sottoscritto dottor Michael Perreca notaio in Cagliari, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.